

# Condizioni Generali di Assicurazione

## Premessa

Le seguenti condizioni (modello FAMIGL 2 ed. 01/2004) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello FAMIGL 1 ed. 01/2004. L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

## Definizioni

- Abitazione:** locali situati in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, adibiti a civile abitazione, comprese eventuali quote dell'immobile di proprietà comune, che compongono:  
**appartamento in condominio:** porzione di immobile destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, con proprio accesso all'interno, ma con accesso comune dall'esterno dell'immobile.  
**villetta a schiera o appartamento indipendente:** porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente dall'esterno dell'immobile.  
**villa singola:** immobile dotato di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolato da altri.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Cassaforte:** mobile con parete e battente di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano fra di loro. La cassaforte dev'essere alternativamente:
- a muro dotata di corpo in acciaio, dello spessore minimo di due millimetri con dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
  - di peso non inferiore a 200 Kg.
- Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
- Cose mobili:** mobilio, arredamento e quanto serva in genere per uso domestico, personale o inerente l'abitazione, mobile per natura o destinazione, di proprietà dell'assicurato o di terzi, riposti nell'abitazione assicurata o nelle relative pertinenze, anche se non comunicanti (cantine, box, soffitte, ripostigli). Tra le cose mobili si definiscono inoltre:  
**cose tecniche:** apparecchiature ottiche, foniche, telefoniche, televisive ed elettroniche, non fisse e non facenti parte dell'immobile.  
**cose di pregio:** quadri, tappeti, oggetti d'arte, pellicce, raccolte o collezioni il cui valore sia superiore a 500 euro. Le cose costituenti raccolta o collezione sono considerate un unico oggetto.  
**cose professionali:** mobilio, arredamento, attrezzature (anche tecniche) dell'ufficio o studio professionale costituente un tutt'uno con l'abitazione, purché relativo ad attività professionale esercitata dall'assicurato.  
**gioielli:** oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) e quant'altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura.  
**valori:** denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.  
Non sono assicurabili cose di pregio, gioielli e valori riposti nelle pertinenze non comunicanti con l'abitazione assicurata.  
Qualora l'assicurato sia locatario dell'abitazione, si intendono comprese le opere di miglioria apportate dallo stesso all'immobile.
- Cristalli:** tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale e orizzontale, compresi i lampadari appesi o fissati ai soffitti e alle pareti, esistenti nei locali dell'abitazione costituenti la dimora abituale.
- Difficoltà edili:** immobile con difficoltà di accesso o di utilizzo di mezzi meccanici, per ragioni di traffico o di mancanza di spazio, o con difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari per la costruzione o posto in ambiente di montagna.
- Documenti personali:** la carta d'identità, la patente e il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale.
- Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- Estorsione:** costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.
- Finiture di pregio:** immobile con elementi costruttivi e rifiniture complessivamente superiori allo standard quali impianto aria condizionata, impianto allarme, filodiffusione, impianti domotici e/o cablaggio, piscina, impiego di marmi o di legni nobili, parquet, pareti con stucchi, affreschi o trompe l'oeuil, ecc. o con vincoli storici.
- Franchigia:** la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
- Furto:** reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, secondo quanto disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.
- Immobile:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezze-





rie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione ed esclusa l'area. Sono considerati immobile le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli nonché le dipendenze e pertinenze ancorché separate.

L'immobile deve essere costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili. Sono tollerati l'utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, solai e armature del tetto, e comunque l'uso di diverse caratteristiche costruttive e/o materiali combustibili, per una superficie complessiva non superiore a 1/10 del totale delle pareti esterne e dell'area coperta. L'immobile, se assicurato, deve infine presentare le finiture o le difficoltà edili indicate in polizza.

Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che l'immobile assicurato e/o contenente le cose assicurate sia adibito nel suo complesso ad almeno la percentuale indicata in polizza della superficie complessiva ad abitazioni, uffici e studi professionali, non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, supermercati, depositi agricoli o infiammabili, sedi di partiti o associazioni politiche.

- Impianto di allarme:** impianto di tipo volumetrico con sistemi di rilevazione a copertura di ciascuno dei locali contenenti le cose assicurate e con almeno una sirena, di adeguata potenza, autoalimentata e autoprotetta.
- Implosione:** repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
- Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- Indennizzo:** la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro.
- Massimale:** la somma fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, TUA presta la garanzia.
- Materiali incombustibili:** sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- Metri quadrati:** la superficie interna dell'abitazione, muri interni compresi, più 1/2 della superficie dei balconi, box, terrazze, cantine, mansarde non abitabili e ogni altra dipendenza.
- Nucleo familiare:** l'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, o che in forza di un rapporto personale con l'assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi, nell'abitazione indicata in polizza.
- Partita:** singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che prevedono il pagamento di un premio
- Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione.
- Premio:** il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.
- Prima casa:** l'immobile adibito a dimora abituale dell'assicurato.
- Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ.
- Rapina:** reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.
- Risarcimento:** la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.
- Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
- Scasso:** azione di forzamento, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.
- Scippo:** sottrazione commessa strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
- Scoperto:** la parte di danno, espressa in misura percentuale, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
- Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- Seconda casa:** l'immobile adibito a dimora non abituale dell'assicurato.
- Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- TUA:** l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. - sede legale in Via Inverigo, 4 - 20151 Milano (MI).
- Valore intero:** la garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'intero valore dei beni stessi. Quindi se l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'art. 1907 cod. civ.
- Vetro antisfondamento:** vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, policarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più policarbonato, purché dotati di pari resistenza.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



## Norme valide per tutte le sezioni di polizza

### Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

### Art. 2 – Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.

### Art. 3 – Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

### Art. 4 – Diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi dell'art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

### Art. 5 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.

### Art. 6 – Durata

La durata del presente contratto viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione dell'assicurazione e viene indicata in polizza.

### Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare idonea quietanza di pagamento.

### Art. 8 – Comunicazioni e modifiche al contratto

Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 9 – Indicizzazione

Le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi relativi alle sezioni "Responsabilità civile", "Danni

ai beni", "Furto e altri eventi" sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di gennaio dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia ed i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell'indice;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all'assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Sono soggetti all'adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.

Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, sempreché le somme assicurate ed i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell'applicazione della presente clausola.

In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, TUA proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l'adeguamento, TUA ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata.

### Art. 10 – Periodo di assicurazione

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### Art. 11 – Proroga, disdetta e variazione del premio

In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al contraente almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.

In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

Qualora in polizza sia indicato NO alla casella "Tacito rinnovo", quanto sopra previsto non opera e l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

### Art. 12 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, il contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis cod. civ., o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo o risarcimento. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In ogni caso di recesso TUA rimborsa al contraente, entro 15 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.





### Art. 13 – Foro Competente

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del contraente.

### Art. 14 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

## Speciali condizioni

### Art. 16 – Trasloco

In caso di trasloco definitivo dalla prima casa assicurata ad un'altra le garanzie di polizza sono operanti, durante il periodo del trasloco, sia nell'abitazione dichiarata nella scheda di polizza che in quella adibita a nuova dimora, fino alle ore 24 del settimo giorno successivo all'inizio del trasloco, inizio del quale l'assicurato dovrà disporre di opportuni atti documentali (fatture, bolle, documenti di viaggio, ecc).

Le garanzie per i danni alle cose assicurate subito nella nuova dimora operano nei termini, limiti di indennizzo ed esclusioni previste per la prima casa, salvo:

- la non applicazione per tale periodo della regola proporzionale relativa alla sezione "Danni ai beni" di cui all'Art. D.16;
- la non applicabilità delle dichiarazioni contrattuali relative ad impianto di allarme, dichiarazioni di conformità degli impianti,

### Art. 15 – Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

finiture, difficoltà edili, mezzi di chiusura;

- l'applicazione di una franchigia del 10% con il minimo di 250 euro ed il massimo di 2.500 per ogni sinistro indennizzabile.
- per i danni durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico.

Trascorso tale periodo l'assicurazione rimarrà sospesa fino alla comunicazione della variazione dell'abitazione assicurata quale prima casa.

### Art. 17 – Festività natalizie

Dalle ore 24 del giorno 7 dicembre di ogni anno, fino alle ore 24 del giorno 6 gennaio seguente, le somme assicurate per le cose mobili di cui alle sezioni "Danni ai beni" e "Furto e altri eventi", qualora operanti, si intendono automaticamente incrementate del 10%, salvo che per i gioielli e i valori.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



# Responsabilità Civile

## Responsabilità civile - Vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli

### Art. A.1 – Oggetto della garanzia

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti del massimale indicato, di quanto costoro siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero.

Premesso che ciò che non espressamente escluso dall'Art. A.2 è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:

- a) conduzione della prima casa;
  - b) conduzione dei locali adibiti a dimora saltuaria (camere d'albergo o locali di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o a seconde case;
  - c) uso degli apparecchi domestici;
  - d) danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio:
    - d.1 di cose mobili dell'assicurato, o da lui detenute, comprese l'autovettura o il motociclo di sua proprietà, stazionanti in garage o aree private;
    - d.2 derivante dall'uso della dimora saltuaria (camere d'albergo o case di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o dell'abitazione in locazione per i figli studenti, compresi i danni ai locali stessi e al relativo contenuto, se di terzi.
- Limitatamente ai danni causati all'aperto il massimale di polizza si intende ridotto al 25%;
- e) danni cagionati a collaboratori addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, baby sitter o badanti, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Relativamente ai collaboratori di fatto, il massimale di polizza si intende ridotto al 50%;
  - f) fatto colposo degli addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, di baby sitter o badanti, o di persone comunque non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga per fatti inerenti alle loro mansioni;
  - g) fatto doloso di persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
  - h) somministrazione di cibi e bevande preparati o somministrati dall'assicurato;
  - i) organizzazione di feste familiari o tra amici;
  - j) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private;
  - k) pratica di attività sportive in genere;
  - l) proprietà ed uso di mezzi non a motore:
    - l.1 biciclette, skateboard, pattini, monopattini;
    - l.2 imbarcazioni di lunghezza non superiore a mt. 6,50;
  - m) attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
  - n) guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio nel proprio giardino;
  - o) attività di volontariato;
  - p) detenzione di armi o uso, purché in regola con le disposizioni vigenti ed escluso l'esercizio della caccia;
  - q) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le

protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l'assicurato deve rispondere;

- r) danni a cose da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture;
- s) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura.

Per le prestazioni di cui alle lettere r) e s) il massimale indicato in polizza si intende ridotto a 25.000 euro e la franchigia di cui all'Art. A.13 si intende raddoppiata.

Infine, con riferimento ai figli minori:

- t) fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché:
  - t.1 la mancata sorveglianza di minori momentaneamente affidati all'assicurato, compresi danni corporali da essi subiti, con l'esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso;
  - t.2 la responsabilità civile di terzi per fatto dei figli minori dell'assicurato a loro momentaneamente affidati, purché tale affidamento non costituisca attività professionale;
- u) la partecipazione in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e ricreative;
- v) proprietà o uso di giocattoli anche a motore e di biciclette anche elettriche;
- w) fatto dei figli minori dell'assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti. L'assicurazione è operante a condizione che il fatto avvenga all'insaputa dell'assicurato e che il mezzo risulti coperto, se di proprietà dello stesso, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio di responsabilità civile auto. La garanzia opera pertanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della responsabilità civile auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore.

### Art. A.2 – Le esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) previsti dalla garanzia "Responsabilità civile - Affitto dell'abitazione";
- 2) da incendio, esplosione o scoppio, nonché a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo, salvo quanto previsto dall'Art. A.1 lettera d.2;
- 3) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze;
- 4) derivanti dalla proprietà, custodia e uso di animali;
- 5) da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti non a livello amatoriale o con l'ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo e sport aerei in genere;
- 6) da attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
- 7) da furto;
- 8) salvo quanto previsto dall'Art. A.1 lettera w) per rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile autoveicoli (legge 24 dicembre 1969 n. 990); da navigazione di natanti (salvo quanto previsto dall'Art. A.1 lettera l.2) o da impiego di





- aeromobili, compresi i trasportati;
- 9) subiti da collaboratori di fatto, salvo quanto previsto dall'Art. A.1 lettera e);
  - 10) da detenzione o da impiego di esplosivi;
  - 11) derivanti dall'esercizio della caccia;
  - 12) derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
  - 13) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'assicurato;

- 14) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 15) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati o contenenti;
- 16) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 17) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quelli previsti dall'Art. A.1 lettera r);
- 18) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- 19) connessi con l'utilizzo di internet.

## Responsabilità civile – Animali domestici

### Art. A.3 – Oggetto della garanzia

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti del massimale indicato, di quanto costoro siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale causato dalla proprietà, possesso, uso di animali da casa e da cortile, compresi i cani, cavalli e altri animali da sella, anche se affidati a terzi temporaneamente in custodia, purché tale custodia non costituisca attività professionale.

Si intende altresì compreso l'uso dei cani per l'esercizio della caccia e la partecipazione a concorsi e mostre.

Qualora il danno derivi da cani che:

- a) non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio

quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici;

- b) per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano spiccate attitudini aggressive;
- la franchigia di cui all'Art. A.13 si intende raddoppiata.

### Art. A.4 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia. L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- 1) conseguenti a maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.);
- 2) derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina;
- 3) causati da animali non domestici o non da cortile;
- 4) conseguenti a uso professionale.

## Responsabilità civile – Proprietà dell'abitazione

### Art. A.5 – Oggetto della garanzia

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà dell'abitazione indicata in polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo.

Premesso che ciò che non espressamente escluso dall'Art. A.6 è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:

- a) responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze dell'abitazione, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione, uso ed ampiezza complemento dell'abitazione;
- b) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne;
- c) qualora l'abitazione faccia parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In caso di esistenza di polizza a garanzia dei predetti rischi la presente assicurazione, fermi i limiti qui stabiliti, varrà esclusivamente per l'eccedenza del danno non coperto dall'altra polizza;
- d) responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dell'abitazione assicurata. In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del D.Lgs 494/96 e

successive modifiche, la garanzia opera purché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi in esso previsti e con l'esclusione dei lavori di cui all'articolo 3 comma 3 della predetta legge (cantieri con obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione);

- e) responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio dell'abitazione assicurata;
- f) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura.

Per le prestazioni di cui alla lettera f) il massimale indicato in polizza si intende ridotto a 25.000 euro e la franchigia di cui all'Art. A.13 si intende raddoppiata.

Qualora non già assicurato con la garanzia "Responsabilità civile – Vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli" la presente garanzia è estesa ai danni a cose da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.

### Art. A.6 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia. L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- 1) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quanto previsto dall'Art. A.5;
- 2) da proprietà di abitazioni diverse da quelle assicurate;
- 3) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna non conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
- 4) derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

### Art. A.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Qualora al momento del sinistro i metri quadrati effettivi superino quelli dichiarati in polizza di oltre il 12%, gli eventuali danni ver-





ranno liquidati in proporzione del rapporto esistente tra i metri quadri dichiarati e quelli effettivi, secondo quanto previsto dall'art. 1907 cod. civ.

## Responsabilità civile – Affitto dell'abitazione

### Art. A.9 – Oggetto della garanzia

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 cod. civ., per danni materiali causati accidentalmente da incendio, implosione, esplosione, scoppio, fumo, ai locali tenuti in locazione dallo stesso ed alle cose mobili della dimora abituale, qualora appartengano al proprietario dell'abitazione in affitto.

## Norme comuni alla sezione

### Art. A.12 – Limiti di risarcimento

Il risarcimento complessivo per ogni sinistro risarcibile in base alla presente sezione "Responsabilità civile", non potrà in alcun caso superare il massimale indicato in polizza, indipendentemente dal numero di garanzie acquistate, salvo quanto previsto dall'Art. A.17 "Gestione delle vertenze e spese legali".

Inoltre, qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

## Denuncia e gestione del sinistro

### Art. A.16 – Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

### Art. A.17 – Gestione delle vertenze e spese legali

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

### Art. A.8 – Delimitazioni territoriali e d'uso

In deroga a quanto previsto dall'Art. A.15 "Estensione territoriale" la presente garanzia si intende operante per l'abitazione di proprietà dell'assicurato situata in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano ed adibita ad uso abitativo.

### Art. A.10 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. A.2 in quanto compatibili con la presente garanzia.

### Art. A.11 – Delimitazioni territoriali e d'uso

In deroga a quanto previsto dall'Art. A.15 "Estensione territoriale" la presente garanzia si intende operante per l'abitazione in affitto situata in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano ed adibita ad uso abitativo.

### Art. A.13 – Franchigia

Salvo diverse disposizioni per specifiche garanzie, per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di 100 euro e il massimo di 1.000 euro.

### Art. A.14 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione i componenti del nucleo familiare.

### Art. A.15 – Estensione territoriale

L'assicurazione s'intende operante in tutto il mondo.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco





## Tutela Legale

### Definizioni

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" valide per tutte le sezioni:

- Caso assicurativo:** il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
- Protezione Legale:** l'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti.
- Unico caso assicurativo:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

### Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Giudiziaria è stata da TUA affidata a:  
ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali SPA  
con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9  
tel. 045/8290411 - fax 045/8290449

in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

L'assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al numero verde 800.508.008 a disposizione in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza.

### Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli

#### Art. B.1 - Oggetto della garanzia

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nell'ambito della vita privata per:

- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Gli oneri di cui sopra sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. B.10 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purchè scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Art. B.10 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 cod. Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. B.8 comma 3.

L'assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

#### Art. B.2 - Esclusioni

Le garanzie previste dall'Art. B.1, vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione:

- di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;
- della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.

Non sono altresì valide:

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti la prima o seconda casa dell'assicurato;
- per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.

Inoltre, TUA non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 cod. Procedura Penale);
- spese per controversie con TUA.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.







## Controversie lavoro dipendente

### Art. B.3 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia "Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli", TUA assicura la Protezione Legale per:

- a) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'Art. B.2 punto 5), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ri-

- corsi al TAR);
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

## Controversie contrattuali e amministrative

### Art. B.4 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia "Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli", TUA assicura la Protezione Legale per:

- a) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a 250 euro ed inferiore a 52.000 euro;
- b) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- c) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- d) sostenere controversie relative a diritti reali o locazione relativi

- all'immobile costituente la prima o la seconda casa dell'assicurato, purché da questi direttamente utilizzati;
- e) controversie relative ad inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, connesse all'utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e-commerce, di valore superiore a 250 euro e inferiore a 26.000 euro;
- f) controversie relative all'utilizzo fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell'assicurato tramite internet, posta elettronica e servizi di e-commerce;
- g) recupero del danno subito dalla trasmissione da parte di terzi di virus informatici tramite internet e posta elettronica.

## Norme comuni alla sezione

### Art. B.5 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste dalla presente sezione, vengono prestate a favore dell'assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato-contraente.

### Art. B.6 – Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- c) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

- d) trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- e) vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- f) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### Art. B.7 – Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni extracontrattuali cagionati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

## Denuncia e gestione del caso assicurativo

### Art. B.8 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare a TUA o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a TUA o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a TUA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con TUA e/o ARAG.

### Art. B.9 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente TUA o ARAG in modo completo e





veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### **Art. B.10 – Gestione del caso assicurativo**

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art.B.8.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in ge-

nere viene concordata con ARAG.

ARAG così come TUA, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e TUA e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro viene designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **Art. B.11 – Recupero di somme**

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



## Servizi di assistenza

### Definizioni

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" valide per tutte le sezioni:

<b>Centrale Operativa:</b>	la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con TUA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di TUA stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
<b>Decorrenza e durata:</b>	dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.
<b>Estensione Territoriale:</b>	Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.
<b>Incendio:</b>	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
<b>In viaggio:</b>	qualsunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.
<b>Prestazioni:</b>	le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

### Come richiedere i servizi di assistenza

#### Art. C.1 - Come richiedere i servizi di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

**800.833.800**

oppure al numero di Milano:02.58.28.69.82

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.  
Piazza Trento, 8  
20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1) il tipo di assistenza di cui necessita;
- 2) nome e cognome;
- 3) numero di polizza preceduto dalla sigla TUAB;
- 4) indirizzo del luogo in cui si trova;
- 5) il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

### Prestazioni di emergenza e informazioni

#### Art. C.2 - Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato o un suo familiare convivente necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

#### Art. C.3 - Invio di un medico al domicilio

Qualora l'assicurato o un suo familiare convivente, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati, tenendo TUA a proprio carico la relativa spesa.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

#### Art. C.4 - Trasporto in autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato o un suo familiare convivente necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo TUA a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a

quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).

#### Art. C.5 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 150 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- b) scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

#### Art. C.6 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la Centrale Operativa provvede all'invio di





un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 150 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è operante per:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

#### **Art. C.7 – Invio di un idraulico per interventi di emergenza**

Qualora l'assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimale di 150 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.

#### **Art. C.8 – Invio di un artigiano per interventi ordinari**

Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

#### **Art. C.9 – Invio di un sorvegliante**

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione assicurata, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell'assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione stessa.

TUA terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 150 euro per sinistro.

#### **Art. C.10 – Rientro anticipato**

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti Art. C.5, C.6 e C.7, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo TUA a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 150 euro complessivamente per sinistro.

Nei casi in cui l'assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La prestazione non è operante se l'assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

#### **Art. C.11 – Spese di albergo**

Qualora l'abitazione principale assicurata sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai precedenti Art. C.5, C.6 e C.7, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'assicurato, tenendo TUA a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo per sinistro di 250 euro.

**Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali:**

#### **Art. C.12 – Informazioni legali**

Qualora l'assicurato necessiti di informazioni legali relativamente a:

- a) condominio: amministratore (compiti, nomina, provvedimenti, impugnazione, delibere, revoca), rapporti di portierato, diritti dei partecipanti alle cose comuni, dissensi dei condomini alle liti, innovazioni, opere sulle parti comuni dell'edificio, perimento dell'edificio, regolamento del fabbricato, ripartizione spese;
- b) equo canone: durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto;
- c) normative legali di locazione: diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successione del contratto, rilascio dell'immobile, procedure di sfratto;

telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'assicurato ad un proprio legale.

#### **Art. C.13 – Informazioni fiscali immobiliari**

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni fiscali relativamente a:

- a) Imposte dirette
  - IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro beni immobili del modello UNICO;
  - ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili;
- b) Imposte indirette
  - IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili;
  - INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare;
- c) Imposte di registro relative alla locazione e compravendita;

telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste, verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte con l'esclusione dei calcoli per ogni caso specifico.

Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Centrale Operativa erogherà il servizio solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

#### **Art. C.14 – Trasloco**

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione principale assicurata per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo TUA a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.





Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, TUA effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

#### **Art. C.15 – Pronto Travel**

Qualora l'assicurato desideri effettuare una prenotazione, acquistare o disporre di una consulenza per ciò che riguarda:

- viaggi d'affari;
- viaggi aziendali di incentivazione;
- organizzazione per fiere e congressi, meeting ed eventi;
- pacchetti vacanze, viaggi e crociere creati in modo personalizzato;
- pacchetti vacanza, viaggi e crociere offerte dai maggiori Tour Operator;
- noleggio auto ed altri veicoli eventualmente disponibili;
- soggiorni in hotel in Italia e all'estero;
- biglietteria aerea nazionale ed internazionale;

la Centrale Operativa provvederà a mettere in contatto l'assicurato e l'Agenzia di Viaggio.

Quest'ultima, oltre a fornire una risposta immediata per le prenota-

zioni dei voli di linea ed una risposta entro la stessa giornata della richiesta per la disponibilità di pacchetti viaggio o voli charter, metterà a disposizione dell'assicurato:

- stralci di prospetti illustrativi relativi ai prodotti e servizi proposti (fax, posta);
- informazioni sulla disponibilità di pacchetti vacanze e voli charter.

Sui pacchetti viaggi vacanza offerti dai Tour Operator, attraverso il loro catalogo, verrà applicato uno sconto a partire dal 2,5%, salvo offerte particolari per le quali vi potranno essere sconti maggiori.

Sui pacchetti viaggi vacanza predisposti in modo personalizzato per l'assicurato, verrà applicato uno sconto a partire dal 5%, salvo offerte particolari per le quali vi potranno essere sconti maggiori.

Sugli acquisti di biglietteria aerea internazionale verrà applicato uno sconto a partire dall'1,5%.

Non vengono applicati sconti sulla biglietteria aerea nazionale.

Tutti i costi relativi all'acquisto di biglietti aerei o dei soggiorni alberghieri sono a carico dell'assicurato che li regolerà direttamente con l'Agenzia di Viaggio con la quale è stato messo in contatto. Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l'assicurato e detta Agenzia.

La consegna dei voucher, biglietti di viaggio e di tutta la documentazione necessaria avverrà via corriere su tutto il territorio nazionale, entro le 24 ore dall'autorizzazione al pagamento (48 ore per le isole) senza costi aggiuntivi e verrà gestita dall'Agenzia di Viaggio.

## **Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni**

#### **Art. C.16 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni**

1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
  - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
  - c) dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
  - d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
3. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.
4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, TUA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. TUA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o

conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

6. Ogni diritto nei confronti di TUA si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 cod. civ..
7. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del cod. civ., all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a TUA nel termine di tre giorni a pena di decadenza.  
Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
9. Il diritto alle assistenze fornite da TUA decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
10. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco





## Danni ai beni

### Incendio e altri eventi

#### Art. D.1 – Oggetto della garanzia

TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione, scoppio e implosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di quelli che a insaputa dell'assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà o da lui condotti;
- d) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, e corpi celesti;
- e) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- f) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso all'assicurato;
- g) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dell'immobile, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- h) rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura improvvisa ed accidentale dei congegni di comando e di controllo;

Sono altresì indennizzabili:

- i) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- j) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti dal presente articolo, che abbiano colpito cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse. La presente estensione opera altresì per i danni da caduta di alberi o distacco di parti dell'immobile conseguenti all'azione del fulmine;
- k) le spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo com-

pletivamente liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

#### Art. D.2 – Le esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) causati da atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- 3) causati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- 4) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 5) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti;
- 6) da smarrimento, furto, rapina, estorsione, concussione, corruzione, saccheggio, truffa o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate;
- 7) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 8) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 9) subiti dai beni in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 10) subiti da alberi, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- 11) indiretti, quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### Eventi naturali

#### Art. D.3 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione delle garanzie "Incendio e altri eventi", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni nella zona circostante l'abitazione assicurata.

I danni da bagnamento che si verificassero all'interno dell'abitazione assicurata sono compresi solo se arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti ovvero per intasamento di grondaie e di pluviali esclusivamente causato da grandine. Sono altresì compresi i danni da crollo o sfondamento del tetto provocato dall'azione immediata e diretta della neve (c.d. sovraccarico neve).

Relativamente ai danni da grandine subiti da tettoie, serramenti, vetrate, lucernari in genere, lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica, la garanzia opera con un limite di indennizzo di 1.000 euro per sinistro e anno assicurativo.

La garanzia di cui all'Art. D.1 lettera k) è operante anche per eventi previsti dalla presente garanzia.

#### Art. D.4 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. D.2 in quanto compatibili con la presente garanzia. L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- causati da:
  - 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
  - 2) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
  - 3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - 4) gelo, neve, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, salvo quanto espressamente previsto in caso di sovraccarico di neve;
  - 5) cedimento o franamento del terreno;
- subiti da:
  - 6) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
  - 7) beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
  - 8) immobili aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pres-



sostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

- 9) da tettoie, serramenti, vetrate, lucernari in genere, lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica, pannelli solari a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti e salvo quanto previsto per i danni da grandine.

- 10) con esclusivo riferimento alla garanzia sovraccarico neve:
- immobili con lavori edili in corso sulle coperture;
  - immobili non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ricostruzione;
  - da gelo, sebbene conseguente al danno derivante da sovraccarico di neve.

## Atti vandalici

### Art. D.5 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione delle garanzie "Incendio e altri eventi", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi, o in occasione di furto, rapina o estorsione. Sono altresì compresi i danni:

- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. Qualora l'occupazione si protragga oltre i 5 giorni consecutivi TUA risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;
- gli atti vandalici commessi dai ladri in occasione di un furto o nel tentativo di commetterlo, con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 500 euro. Tale limite non opera per eventi previsti dall'Art. D.1.

La garanzia di cui all'Art. D.1 lettera k) è operante anche per eventi previsti dalla presente garanzia.

### Art. D.6 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. D.2 in quanto compatibili con la presente garanzia, salvo quelle previste al numero 2) di detto articolo.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- 1) da deturpamento o imbrattamento;
- 2) causati dai ladri al solo scopo di commettere o tentare il furto o la rapina, salvo che per eventi previsti dall'Art. D.1;
- 3) verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto.

## Danni da acqua, gas e gelo

### Art. D.7 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione delle garanzie "Incendio e altri eventi", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale, non determinata da gelo, di pluviali e di grondaie degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'immobile, con il massimo di 2.500 euro in caso di rottura di tubi interrati. Relativamente agli immobili di oltre 20 anni di anzianità e in assenza di dichiarazione di conformità (degli impianti idrosanitari, di riscaldamento e climatizzazione) rilasciata ai sensi dell'art. 9 della Legge 46/90, l'indennizzo non potrà superare il 70% del danno indennizzabile.
- b) fuoriuscita di acqua da apparecchi elettrodomestici a seguito di rottura accidentale, non determinata da gelo, delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso dell'immobile, con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 2.500 euro;
- c) traboccamento e rigurgito, determinati da occlusione di condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'immobile con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 2.500 euro;
- d) rottura di condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'immobile, determinati da gelo, con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 2.500 euro;

ed inoltre, qualora l'abitazione sia assicurata, le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle parti di condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte dell'immobile, fatte allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine a:

- e) spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia di cui al punto a) o d), con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 2.500 euro;
- f) dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'assicurato e posti al servizio dell'immobile, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 1.500 euro

Sono escluse le spese sostenute per l'eventuale adeguamento alle normative vigenti degli impianti in questione.

In caso di sinistro, qualora il contraente avesse indicato sulla scheda di polizza la presenza di dichiarazione di conformità dell'impianto idraulico (impianti idrosanitari, riscaldamento e climatizzazione) in base alla Legge 46/90, qualora non esibisca tale dichiarazione di conformità, per le garanzie di cui alle lettere a), b), c), d), e) la franchigia dell'Art. D.15 si intenderà raddoppiata.

### Art. D.8 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. D.2 in quanto compatibili con la presente garanzia.

Premesso che, relativamente all'Art. D.7, quanto disciplinato da ogni singolo punto non è compreso dagli altri, l'assicurazione non include i danni:

- acqua condotta (Art. D.7 lettera a):
  - 1) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
  - 2) da rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;
  - 3) per traboccamento di piscine;
  - 4) da usura, corrosione o difetto di materiali;
  - 5) da rottura di tubi in gomma;
- fuoriuscita acqua da apparecchi domestici (Art. D.7 lettera b):
  - 6) da usura o difetto di manutenzione;
  - 7) in occasione di installazione, collaudo o prova;
  - 8) dovuti a difetti di costruzione;
- occlusione di condutture e impianti (Art. D.7 lettera c):
  - 9) conseguenti a traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica;
  - 10) avvenuti a seguito di trabocco delle piscine o di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
- gelo (Art. D.7 lettera d):
  - 11) avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
  - 12) rottura di pluviali, grondaie, condutture esterne e tubazioni interrate.





## Fenomeno elettrico

### Art. D.9 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione delle garanzie "Incendio e altri eventi", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica.

Limitatamente al televisore, la garanzia è estesa allo scoppio del tubo catodico.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e per l'abitazione e le cose mobili il massimo indennizzo per anno assicurativo non potrà superare quello indicato in polizza.

In caso di sinistro, qualora il contraente avesse indicato sulla scheda di polizza la presenza di dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico in base alla Legge 46/90, qualora non esibisca tale dichiarazione di conformità, la franchigia dell'Art. D.15 si intenderà raddoppiata.

### Art. D.10 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. D.2 in quanto

compatibili con la presente garanzia, salvo quelle previste al numero 8) di detto articolo.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Per le sole apparecchiature e componenti elettroniche sono esclusi, inoltre, i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- d) controlli di funzionalità;
- e) manutenzione preventiva;
- f) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

## Cristalli

### Art. D.11 – Oggetto della garanzia

TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per sostituire i cristalli dei beni assicurati, a causa di rottura accidentale degli stessi, non indennizzabile ai sensi delle altre garanzie della presente sezione "Danni ai beni" o per le quali sia esaurito il limite di indennizzo previsto dalle stesse. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ed il massimo indennizzo per anno assicurativo non potrà superare quello indicato in polizza.

### Art. D.12 – Le esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da semplici rigature, graffi e scheggiature o che comunque non

compromettano l'integrità del cristallo stesso;

- b) derivanti da vizi di costruzione o difetti di installazione;
- c) non già integri al momento della sottoscrizione del presente contratto;
- d) avvenuti in occasione di crollo dell'immobile o distacco di parti di esso, assestamenti dell'immobile, restauro dei locali e/o dell'immobile, operazioni di trasloco;
- e) lavori effettuati sui cristalli o rimozione dei medesimi;
- f) lavori effettuati sui sostegni o cornici o mobilia sul quale sono collocati i cristalli.

## Disagi e altre spese

### Art. D.13 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione delle garanzie "Incendio e altri eventi", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo in seguito ad eventi indennizzabili a termini di polizza per:

- a) danni agli effetti personali portati al seguito e riposti nei locali di villeggiatura temporaneamente abitati dall'assicurato o dagli appartenenti al nucleo familiare, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 2.000 euro;
- b) spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 250 euro;
- c) deterioramento dei generi alimentari riposti nel freezer, o nel congelatore domestico, della dimora abituale, conseguente alla mancata o anormale produzione del freddo protrattasi per più di 48 ore consecutive e verificatisi durante la disabitazione dei locali. Sono ricompresi anche i danni derivanti dalla fuoriuscita del liquido frigorifero a seguito di guasto accidentale. La garanzia è prestata con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 250 euro;
- d) danni a cose di pregio, gioielli e valori (escluso il denaro), quando sono temporaneamente custoditi in Istituti di custodia specializzati e per le somme in eccesso a quanto dagli stessi riscarcito, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 2.000 euro;

- e) spese occorrenti per il trasloco o il deposito presso terzi delle cose mobili, nonché il relativo ricollocamento, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 2.000 euro;
- f) spese di pernottamenti in alberghi, pensioni o simili, o in altra abitazione, per il tempo necessario al ripristino dell'agibilità dell'abitazione, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 2.000 euro;
- g) spese di riprogettazione dell'immobile nonché oneri di urbanizzazione o concessione edilizia (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative), che dovessero gravare sull'assicurato per la ricostruzione dell'immobile in base alle disposizioni vigenti al momento della stipula del contratto, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a 2.000 euro;
- h) danni indiretti con il massimo indennizzo pari al 5% del danno indennizzabile a termini di polizza.

Le garanzie di cui alle lettere a), b), c), d), e) operano relativamente alle cose mobili qualora assicurate.

Le garanzie di cui alle lettere e), f), g), h) operano esclusivamente in caso di dichiarazione di inagibilità dei locali ovvero di evento che abbia interessato almeno il 50% dei metri quadri dell'abitazione.

Le garanzie di cui alle lettere b) e/o c), in caso di sinistro che non coinvolga altre garanzie di polizza, saranno indennizzabili senza applicazione della franchigia prevista dall'Art. D.15.







## Norme comuni alla sezione

### Art. D.14 – Limiti di risarcimento

Le garanzie della sezione "Danni ai beni" operano, nel rispetto delle somme assicurate e degli eventuali sottolimiti previsti per specifiche garanzie, con i seguenti limiti di indennizzo per:

- cose di pregio:** per singolo oggetto 50% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro;
- cose professionali:** 10% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro.  
Relativamente a tali beni, in caso di esistenza di altra polizza di assicurazione, stipulata per i medesimi rischi coperti con la presente, le garanzie della sezione "Danni ai beni" operano per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detta assicurazione;
- costi di riproduzione** di archivi, documenti, disegni, fotografie e ogni altro oggetto costituente supporto o archivio dati (anche informatico) con il massimo di 500 euro per sinistro;
- gioielli:** 20% della somma assicurata;
- valori:** 1.000 euro per sinistro.

### Art. D.15 – Franchigia

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di 100 euro e il massimo di 1.000 euro.

### Art. D.16 – Parametri di rischio e regola proporzionale

La tariffazione delle garanzie relative alle partite "Immobili" e "Cose mobili" è convenuta in relazione a parametri di rischio tra i quali

i metri quadri, "finiture" e "difficoltà edili". Pertanto, ferma l'applicazione del disposto dell'Art. 1, si conviene tra le parti che l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 cod. civ., avverrà in base al parametro dei metri quadri, sia per la partita "Immobili" che per la partita "Cose mobili". Si conviene inoltre, a parziale deroga del medesimo art. 1907 cod. civ., che, qualora al momento del sinistro i metri quadrati effettivi superino quelli dichiarati in polizza di oltre il 12%, gli eventuali danni verranno liquidati in proporzione del rapporto esistente tra i metri quadri dichiarati e quelli effettivi, salvo che la garanzia colpita da sinistro non sia prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

### Art. D.17 – Colpa grave

TUA corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza anche per sinistri determinati da colpa grave dell'assicurato e/o degli appartenenti al nucleo familiare.

### Art. D.18 – Rinuncia all'azione di surroga

TUA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 cod. civ., verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari dell'immobile;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, rinunciando espressamente a tale diritto con richiesta scritta prima della liquidazione del danno.

## Denuncia e gestione del sinistro

### Art. D.19 – Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell'art. 1914 cod. civ.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

L'assicurato deve dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione di TUA e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenesse necessario esprire presso terzi.

L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

Infine, in caso di incendio, esplosione, implosione o scoppio, nonché in caso di sinistro di origine dolosa o presumibilmente dolosa, l'assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a TUA.

### Art. D.20 – Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato o il contraente che esagera dolosamente gli elementi che sono alla base della valutazione dell'ammontare del danno, indipendentemente dalla modalità, perde il diritto all'indennizzo.

### Art. D.21 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti.

Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata al successivo Art. D.22.

### Art. D.22 – Determinazione del danno e operazioni peritali

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di due periti, nominati uno per parte con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. In mancanza di accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.





I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in doppia copia, da consegnarsi una per ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia è valida anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. D.23 – Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno**

Sia nel caso in cui le Parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri, determinando il danno separatamente per ogni singola partita:

##### **Immobile**

1. Ai fini del presente articolo, il termine "Valore a Nuovo" indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione dell'immobile assicurato, escluso il valore dell'area, o, in caso di danni limitati ad alcune parti dell'immobile stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
2. In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:
  - a) si determinerà il valore dell'immobile, stimando il "Valore a Nuovo" e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "Deprezzamento");
  - b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti a seguito del sinistro dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
  - c) nella valutazione dell'indennizzo troverà applicazione il disposto di cui all'Art. D.16;
  - d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.
3. Qualora la ricostruzione dell'immobile e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla liquidazione dell'indennizzo di cui al punto 2, TUA si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispondente all'ammontare del "Deprezzamento". Tale indennizzo supplementare sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'assicurato della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di 12 mesi di cui sopra può essere prorogato in caso di comprovata forza maggiore per un massimo di ulteriori 12 mesi.

Anche relativamente all'ammontare del deprezzamento, troverà applicazione il disposto di cui all'Art. D.16.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, un importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).

La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per TUA.

##### **Cose mobili**

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ogni al-

tra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

Tale detrazione per deprezzamento sarà applicata alle cose di pregio ed ai gioielli. Per i restanti beni compresi nelle cose mobili, l'assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo, senza considerare il deprezzamento, purché il rimpiazzo o la riparazione dei beni danneggiati avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, TUA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al primo e secondo comma.

Per quanto riguarda la distruzione parziale di collezioni, TUA corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene distrutto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti.

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

- TUA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato dovrà restituire a TUA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i cristalli, a seguito di evento previsto in polizza: l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo dei cristalli ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. TUA ha la facoltà di sostituire i cristalli infranti e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.

Per archivi, documenti, disegni e fotografie, l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione dei beni distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico, scientifico o comunque commerciale.

#### **Art. D.24 – Limite di indennizzo**

TUA è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti delle somme assicurate pattuite tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicate specificatamente sulla scheda di polizza, ovvero del "Valore a Nuovo" così come definito dall'Art. D.23 relativamente all'Immobile, salvo quanto previsto dall'art. 1914 cod. civ.

#### **Art. D.25 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e da TUA. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. D.26 – Modalità di pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, verificata la titolarità dell'interesse assicurato, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, TUA deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e che dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'Art. D.2 punto 3).

#### **Art. D.27 – Erogazione di anticipi sull'indennizzo**

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere da TUA il pagamento di un anti-





cipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di TUA e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno 100.000,00 euro.

L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato da TUA entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato.

L'assicurato potrà in seguito richiedere un anticipo, e uno solo, del supplemento d'indennità di cui all'Art. D.23 punto 3. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato da TUA entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a 250.000,00 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



## Furto e altri eventi

### Furto e rapina in casa

#### Art. E.1 – Oggetto della garanzia

TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti alle cose mobili, anche se di proprietà di terzi, in caso di:

- a) furto di cose mobili, sempreché il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:
  - a.1 violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
  - a.2 uso fraudolento di chiavi vere in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento delle stesse. La garanzia è operante esclusivamente in presenza di denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del settimo giorno dalla denuncia stessa;
  - a.3 per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - a.4 in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi, violandone le difese dall'interno;
  - a.5 in presenza di persone, anche se non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre;
- b) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:

- c) i danni causati alle cose assicurate per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;
- d) i danni causati dai ladri, al solo scopo di commettere o tentare il furto o la rapina, alle parti di immobile costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi (compreso il loro furto), agli impianti di protezione e di allarme, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, con il limite di indennizzo per anno assicurativo pari al 10% della somma assicurata con il massimo di 2.000 euro.

#### Art. E.2 – Le esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

### Gioielli e valori in cassaforte

#### Art. E.4 – Oggetto della garanzia

Con riferimento alla prima casa dell'assicurato, a deroga dell'Art. E.2 numero 8) e fermi i restanti, la garanzia "Furto e rapina in casa" è estesa ai danni materiali e diretti ai gioielli e valori, anche se di proprietà di terzi, riposti all'interno della cassaforte posta nei locali assicurati, in caso di:

- a) furto, a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall'Art. E.1, abbia violato la cassaforte mediante rottura o scasso;

- 2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- 3) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - del contraente o dell'assicurato, o di persone occupanti i locali assicurati o ancora di componenti il nucleo familiare;
  - da persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - dai dipendenti dell'assicurato;
- 4) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
- 5) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto;
- 6) qualora l'assicurazione riguardi la prima casa dell'assicurato, avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangano per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° giorno;
- 7) qualora l'assicurazione riguardi la seconda casa dell'assicurato sono esclusi dalla garanzia le cose di pregio, salvo che per il periodo di temporanea permanenza nell'abitazione da parte dell'assicurato o del nucleo familiare;
- 8) a gioielli e valori.

#### Art. E.3 – Limiti di risarcimento

Le garanzie "Furto e rapina in casa" operano, nel rispetto delle somme assicurate e degli eventuali sottolimiti previsti per specifiche garanzie, con i seguenti limiti di indennizzo per:

- a) **cose di pregio:** per singolo oggetto 50% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro;
- b) **cose professionali:** 10% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro.

Relativamente a tali beni, in caso di esistenza di altra polizza di assicurazione, stipulata per i medesimi rischi coperti con la presente, le garanzie della sezione "Danni ai beni" operano per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detta assicurazione;

- c) **costi di riproduzione** di archivi, documenti, disegni, fotografie e ogni altro oggetto costituente supporto o archivio dati (anche informatico) con il massimo di 250 euro per sinistro;
- d) **cose riposte nelle dipendenze non comunicanti** con l'abitazione assicurata: 10% della somma assicurata, con il massimo 1.000 euro.

- b) rapina (anche iniziata dall'esterno) ed estorsione. In tale caso la garanzia opera con uno scoperto a carico dell'assicurato pari al 20% del danno indennizzabile a termini di polizza.

#### Art. E.5 – Limiti di risarcimento

Le garanzie "Gioielli e valori in cassaforte" operano, nel rispetto delle somme assicurate e degli eventuali sottolimiti previsti per specifiche garanzie, con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per i valori.





## Gioielli e valori in casa

### Art. E.6 – Oggetto della garanzia

Con riferimento alla prima casa dell'assicurato, a deroga dell'Art. E.2 numero 8) e fermi i restanti, la garanzia "Furto e rapina in casa" è estesa ai danni materiali e diretti in caso di furto, rapina (anche iniziata dall'esterno) ed estorsione dei gioielli e valori, ovunque riposti, anche se di proprietà di terzi, avvenuti nei locali assicurati. L'assicurazione non comprende, altresì, i danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 15 giorni

consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 16° giorno.

### Art. E.7 – Limiti di risarcimento

Le garanzie "Gioielli e valori in casa" operano, nel rispetto delle somme assicurate e degli eventuali sottolimiti previsti per specifiche garanzie, con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per i valori.

## Furto, rapina e scippo fuori casa

### Art. E.8 – Oggetto della garanzia

La garanzia "Furto e rapina in casa" è estesa ai danni materiali e diretti ai capi di vestiario, oggetti personali e valori, causati da:

- furto, rapina ed estorsione compiuti, secondo le modalità indicate dall'Art. E.1, all'interno di locali di villeggiatura o seconde case temporaneamente occupati dall'assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare, limitatamente alla loro permanenza in luogo;
- scippo, rapina ed estorsione, quando indossati dall'assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate. La presente garanzia opera anche in occasione di infortunio o improvviso malore della persona assicurata.

Le garanzie di cui al presente articolo sono valide entro i confini della Repubblica Italiana o degli Stati europei ed opera anche per gli effetti personali depositati presso un guardaroba custodito che abbia rilasciato la relativa contromarca.

### Art. E.9 – Le esclusioni

Si intendono richiamate le esclusioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) dell'Art. E.2 in quanto compatibili con la presente garanzia.

### Art. E.10 – Limiti di risarcimento

Le garanzie "Furto, rapina e scippo fuori casa" operano, nel rispetto delle somme assicurate e degli eventuali sottolimiti previsti per specifiche garanzie, con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per i gioielli e del 10% della somma assicurata con il massimo di 200 euro per i valori.

## Disagi e altre spese

### Art. E.11 – Oggetto della garanzia

Ad integrazione delle garanzie "Furto e rapina in casa", TUA assicura la corresponsione di un indennizzo in seguito ad eventi indennizzabili a termini di polizza per:

- danni materiali e diretti alle cose mobili e/o all'immobile causati da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati, con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 2.000 euro ed esclusi i danni da scritte ed imbrattamento;
- le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, in conseguenza di lesioni subite dalla persona dell'assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare, in occasione di scippo, rapina o estorsione, con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 2.000 euro;
- furto commesso nei locali di abitazione dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche non continuativo, purché l'assicurato denunci l'infedeltà del collaboratore all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 2.000 euro;
- spese documentate per la modifica o la sostituzione delle serrature poste a protezione degli accessi esterni dell'abitazione

assicurata, in caso di scippo, rapina o smarrimento delle relative chiavi, con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 250 euro. La perdita delle chiavi dovrà essere denunciata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. La sostituzione delle serrature dovrà essere eseguita entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite;

- spese documentate per duplicazione e/o rifacimento di documenti personali sottratti o danneggiati all'assicurato o ai componenti il suo nucleo familiare, a seguito di furto, scippo, rapina o estorsione, con il massimo indennizzo per anno assicurativo di 250 euro;
- le spese sostenute in caso di furto o tentato furto nell'abitazione assicurata per l'installazione di un impianto di allarme a protezione dell'abitazione stessa, con il massimo indennizzo del 20% del danno indennizzabile a termini di polizza, fino ad un massimo di 500 euro. La garanzia è prestata una sola volta per tutta la durata contrattuale.

Le garanzie di cui alle lettere d) e/o e), in caso di sinistro che non coinvolga altre garanzie di polizza, saranno indennizzabili senza applicazione della franchigia prevista dall'Art. E.12.

## Norme comuni alla sezione

### Art. E.12 – Franchigia

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di 100 euro e il massimo di 1.000 euro.

### Art. E.13 – Primo rischio assoluto

Le garanzie della sezione "Furto e altri eventi" sono prestate, nei limiti delle somme assicurate alle singole garanzie, a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ.

### Art. E.14 – Caratteristiche per i mezzi di chiusura e dei locali

Le garanzie sono prestate alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, anche se posta sul tetto (per il quale fa riferimento la posizione della linea di gronda), situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura secondo quanto riportato sulla scheda di polizza:





## Rafforzati

- 1) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- 2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

## Standard

- 3) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- 4) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri con luci di superficie non superiore a 900 cmq.

## Allarme

- 5) i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice, da esibire in caso di sinistro;
- 6) detto impianto sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

## Denuncia e gestione del sinistro

### Art. E.16 – Richiamo

Relativamente a:

- Cosa fare in caso di sinistro;
- Esagerazione dolosa del danno;
- Procedura per la valutazione del danno;
- Determinazione del danno e operazioni peritali;
- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza;

sono operanti ai fini della presente sezione i relativi articoli della sezione "Danni ai beni" D.19, D.20, D.21, D.22, D.25.

### Art. E.17 – Determinazione dell'ammontare del danno

Sia nel caso in cui le Parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri, determinando il danno separatamente per ogni singola partita:

- 1) per cose di pregio e gioielli, è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro;
- 2) per le restanti cose mobili:
  - indicazione SI alla casella "Allarme" e siano rispettati i punti 5) e 6) dell'Art. E.14: pari al costo di rimpiazzo delle cose asportate o danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti. Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, un importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 1);
  - secondo i criteri indicati al punto 1) nei restanti casi.

Per quanto riguarda la distruzione parziale di collezioni, TUA risponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene distrutto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti.

### Art. E.15 – Mezzi di chiusura, protezione e allarme non operanti o difformi

Sono esclusi – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, rafforzati o standard, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

A deroga dell'Art. E.12 le garanzie operano nei seguenti casi con l'applicazione degli scoperti sotto riportati:

1. scoperto 20% in caso di:
  - 1.1 sinistro commesso violando mezzi di chiusura "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi "rafforzati";
  - 1.2 sinistro commesso violando mezzi di chiusura inferiori a quelli "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi "standard";
  - 1.3 sinistro commesso con le modalità previste dall'Art. E.1 lettera a.5;
2. scoperto 30% in caso di sinistro commesso con violazione di mezzi di chiusura inferiori a quelli "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi "rafforzati".

Se l'introduzione nei locali è agevolata da impalcature temporanee installate a ridosso dell'immobile a seguito di lavori di manutenzione successivamente alla data di decorrenza della polizza, qualora siano dichiarati sulla scheda di polizza mezzi di chiusura "rafforzati", si conviene che, in deroga alle caratteristiche dei mezzi di chiusura richieste da tale clausola, sono ritenuti sufficienti anche serramenti con cristalli o vetri, o inferriate con luci di superficie maggiore di quella indicata. In tal caso se il furto è commesso con la sola rottura di tali cristalli o vetri o attraverso tali inferriate, l'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà corrisposto previa applicazione di uno scoperto del 20%.

### Art. E.18 – Modalità di pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, verificata la titolarità dell'interesse assicurato, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, TUA deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e che dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'Art. E.2 punto 3).

### Art. E.19 – Riduzione somme assicurate in caso di sinistro

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondere restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso TUA decidesse di recedere dal contratto, in base a quanto disposto dall'Art. 12, si farà luogo a rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

### Art. E.20 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso a TUA appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà di TUA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi a TUA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece TUA ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da TUA per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

